



COMUNE DI GUAZZORA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC : IMU-TASI-TARI

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Presenti
1	CEREDA Pierino - Sindaco	Si
2	VIGNOLI Piera - Vice Sindaco	Si
3	ANGELERI Francesco - Consigliere	Si
4	BOTOSSO Ugo - Assessore	Si
5	CERVETTI Cristiano - Consigliere	Si
6	MENSI Giuseppe - Consigliere	Si
7	PIPERO Debora - Consigliere	Si
8	BALDUZZI Massimo - Consigliere	Si
9	BETTAGLIO Raffaella - Consigliere	Si
10	CECERE SALVATORE - Consigliere	Si
11	STRINGA Angelo - Consigliere	Si
TOTALE PRESENTI		11
TOTALE ASSENTI		0

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO Dott. Massimo Salvemini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEREDA Pierino – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.4 dell'ordine del giorno.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLI

Il responsabile del servizio Virginia Poggi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- da ultimo con D.M. del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 07/03/2016), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATO altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

RICHIAMATE le deliberazioni :

C.C. n. 26 in data 18/10/2014 con cui sono stati approvati i regolamenti IMU e TARI componenti IUC,

C.C. N. 24 del 19/09/2014 con cui si determina l'aliquota TASI a zero (confermata nel 2015);

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO CHE la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO CHE, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2016 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

n. componenti nucleo familiare	Tariffa fissa/mq	Tariffa variabile
1	1,03855	90,13058
2	1,21164	144,20892
3	1,33528	162,23504
4	1,43419	198,28727
5	1,53310	270,39173
6 e +	1,60728	369,53536

Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE		tariffa fissa/mq	tariffa variabile/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46704	1,14565
2	Campeggi, distributori carburanti	0,97786	2,42790
3	Stabilimenti balneari	0,55461	1,37037
4	Esposizioni, autosaloni	0,43785	1,10159
5	Alberghi con ristorante	1,56166	3,87318
6	Alberghi senza ristorante	1,16759	2,88616
7	Case di cura e riposo	1,38652	3,44576
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,45949	3,74539
9	Banche ed istituti di credito	0,80272	1,98286
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,26976	3,13291
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,56166	3,87758
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,05084	2,59974
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,34273	3,32679
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,62758	1,54222
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80272	1,98286
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,06395	17,47997
17	Bar, caffè, pasticceria	5,31256	1,76254
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,56871	6,35836
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,24762	3,74539
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,84453	21,90835
21	Discoteche, night club	1,51787	3,77183
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,59085	3,92165
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,06395	17,47997
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	5,31256	13,13972
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	5,10823	12,64621

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	
	1^ rata: 30 luglio 2^ rata: 30 settembre
	3^ rata: entro 30 dicembre

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. 0 astenuti n. 3 (Stringa, Cecere, Bettaglio)
su n. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe **IMU** con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota generale (seconde case)	10,60 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 ‰ (riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota pertinenze (escluse pertinenze abitazione principale C/02 C/06 C/07)	7,60 ‰
Aliquota terreni agricoli	7,60 ‰
Aliquota uffici (A/10)	7,60 ‰
Aliquota rurali a destinazione strumentale	2,00 ‰

- 2) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00)
- 3) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 l'aliquota a zero della **TASI**;
- 4) **DI DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

n. componenti nucleo familiare	Tariffa fissa/mq	Tariffa variabile
1	1,03855	90,13058
2	1,21164	144,20892
3	1,33528	162,23504
4	1,43419	198,28727
5	1,53310	270,39173
6 e +	1,60728	369,53536

ATTIVITA' PRODUTTIVE		tariffa fissa/mq	tariffa variabile/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46704	1,14565
2	Campeggi, distributori carburanti	0,97786	2,42790
3	Stabilimenti balneari	0,55461	1,37037
4	Esposizioni, autosaloni	0,43785	1,10159
5	Alberghi con ristorante	1,56166	3,87318
6	Alberghi senza ristorante	1,16759	2,88616
7	Case di cura e riposo	1,38652	3,44576
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,45949	3,74539
9	Banche ed istituti di credito	0,80272	1,98286
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,26976	3,13291

	ferramenta e altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,56166	3,87758
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,05084	2,59974
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,34273	3,32679
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,62758	1,54222
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80272	1,98286
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,06395	17,47997
17	Bar, caffè, pasticceria	5,31256	1,76254
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,56871	6,35836
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,24762	3,74539
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,84453	21,90835
21	Discoteche, night club	1,51787	3,77183
g1	UtENZE giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,59085	3,92165
g2	UtENZE giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,06395	17,47997
g3	UtENZE giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	5,31256	13,13972
g4	UtENZE giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	5,10823	12,64621

5) **di stabilire** che la riscossione delle componenti dell'Imposta unica comunale IMU e TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU

IMU	ACCONTO	16 GIUGNO
	SALDO	16 DICEMBRE
TARI	ACCONTI	1° 30/07/2016 2° 30/09/2016
	SALDO	Entro il 30/12/2016

6) **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2016, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 settembre;

7) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

8) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

9) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016/2018, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

10) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale www.comune.guazzora.al.it.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: CEREDA Pierino

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico: 65

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente atto viene pubblicata il giorno 30/04/2016 all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.guazzora.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 30/04/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Salvemini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì _____